

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 935, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 - IV SERIE

Domanda 1	<p>Si richiede un chiarimento in merito alla modalità di partecipazione al bando di gara per due società collegate, ovvero con la seguente compagine societaria:</p> <p>Società A - Tizio 75% Caio 25%</p> <p>Società B- Tizio 75% Caio 25%</p> <p>A e B hanno gli stessi soci (persone fisiche), con la stessa ripartizione delle quote.</p> <p>Società A già concessionaria per la rete fisica e di un atto integrativo GAD</p> <p>Società B già concessionaria per la rete fisica (concessione Monti) .</p> <p>1) Può la società B partecipare per conto della società A al bando?</p> <p>In caso di risposta affermativa, la documentazione dovrà essere fatta in duplice copia per entrambe le società, o è bastevole una dichiarazione di entrambe?</p> <p>2) Tutto il patrimonio tecnologico (conti gioco, piattaforma,certificati etc) oggi in uso alla Società A verrà confluito poi automaticamente aalla Società B una volta assegnata la nuova concessione?</p> <p>3) Se la società B partecipa alla gara, una volta sottoscritta la concessione, i conti di gioco, la piattaforma e i giochi collegati in capo alla società A possono confluire alla società B?</p>
Risposta 1	<p>1) e 2) La risposta è negativa. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di selezione per interposto soggetto.La società B potrà eventualmente partecipare alla gara se in possesso dei requisiti previsti dal bando.</p> <p>3) La rispota è negativa. L'atto integrativo in prosecuzione che risulterà non aver partecipato alla procedura di selezione, neanche in forma indiretta, sarà revocato</p>
Domanda 2	<p>Considerato che il candidato ha la possibilità di presentare in numerario sia la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11 delle regole amministrative, che la garanzia definitiva di cui all'art. 15 dello schema di convenzione, si richiede a Codesta Amministrazione se il candidato possa presentare a propria firma l'impegno, previsto a pena di esclusione di cui al paragrafo 11.5, a costituire la garanzia definitiva mediante il versamento, in numerario, presso la sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato.</p>
Risposta 2	<p>La risposta è affermativa. Si veda la risposta n. 16 della seconda serie</p>

Domanda 3	<p>1) Per quanto concerne la garanzia provvisoria di cui al punto 11. delle Regole amministrative, segnalo l'impossibilità di ottenere dal fideiussore, una garanzia a tempo indefinito, avendo la stessa posto come condizione che si apponesse un termine alla possibilità di rinnovo (19 marzo 2020 nel caso specifico). Potrebbero confermare che il termine non inficia la validità della garanzia ai fini della domanda?</p> <p>2) Per quanto concerne il requisito di cui al paragrafo 7.1 e) delle Regole amministrative circa il conseguimento di ricavi nel biennio precedente, in relazione all'anno 2017, al momento disponiamo di un bilancio non ancora approvato formalmente. Potrebbero confermare che tale bilancio sarà considerato valido ai fini della domanda?</p>
Risposta 3	<p>1) Si vedano le risposte n. 13 e 15.4 della seconda serie.</p> <p>2) Si veda la risposta 4.1 della seconda serie</p>
Domanda 4	<p>In relazione al requisito della capacità tecnico- infrastrutturale, si chiede se tale requisito possa essere posseduto anche per il tramite di società controllante, controllata o collegata che ha la sede legale e la sede operativa in un territorio al di fuori dello Spazio economico europeo?</p>
Risposta 4	<p>La risposta è negativa.</p>
Domanda 5	<p>1) Prestazione dei requisiti di operatore di gioco mediante acquisizione di ramo d'azienda munito di concessione "C" è una società titolare della concessione di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che attualmente esercita in proroga i giochi pubblici con partecipazione a distanza. "P" è una società operatore di gioco al di fuori dello Spazio Economico Europeo.</p> <p>"C" intende cedere il ramo d'azienda munito della concessione a "P", che intende acquisirlo e, quindi, partecipare al bando per l'assegnazione di una nuova concessione. Si chiede se in tal caso sarà riconosciuto a "O" il requisito di operatore di gioco nello Spazio Economico Europeo, sulla base del contratto di cessione del ramo d'azienda munito della concessione, comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'ADM, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 delle Regole amministrative da parte dello stesso partecipante "O". Si chiede inoltre se, in tal caso, sarà consentito al predetto partecipante "P", divenuto assegnatario di concessione operare, con la nuova concessione affidata, in continuità rispetto alla concessione ottenuta con l'acquisizione del ramo d'azienda.</p>
Risposta 5	<p>1) Il requisito di operatore di gioco transita dal cedente il ramo d'azienda al cessionario solo all'atto della sottoscrizione della convenzione.</p> <p>2) È ammesso il subentro nella partecipazione alla procedura di selezione nel ruolo di candidato ferma la verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto che subentra.</p>

Domanda 6	<p>1) Subentro nella partecipazione al bando per l'assegnazione della nuova concessione Con riferimento alle società "C" e "P" di cui al precedente quesito, nel caso in cui "C" abbia presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione della nuova concessione, si chiede se è consentito a "C", prima della pubblicazione dei nominativi degli assegnatari delle nuove concessioni, stipulare contratto di cessione a "P" del ramo d'azienda munito della concessione in proroga, e se è consentito a "P", in tal modo, con la presentazione del contratto di cessione del ramo d'azienda e della documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 delle Regole amministrative da parte della stessa "P", il subentro a "C" nella partecipazione alla procedura di assegnazione della nuova concessione.</p>
Risposta 6	<p>2) È ammesso il subentro nella partecipazione alla procedura di selezione nel ruolo di candidato ferma la verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto che subentra.</p>
Domanda 7	<p>1) Nel caso in cui il documento comprovante l'esercizio di attività di gestione e di raccolta dei giochi in uno stato estero membro dello Spazio economico europeo sia stato fornito all'operatore esclusivamente in formato elettronico, è sufficiente una semplice stampa cartacea di tale documento, opportunamente corredata di traduzione asseverata in lingua italiana? 2) Nel caso in cui il documento comprovante l'esercizio di attività di gestione e di raccolta dei giochi in uno stato estero membro dello Spazio economico europeo sia stato fornito all'operatore esclusivamente in formato cartaceo, è sufficiente una fotocopia semplice di tale documento, opportunamente corredata di traduzione asseverata in lingua italiana? 3) Nel caso in cui il documento comprovante l'esercizio di attività di gestione e di raccolta dei giochi in uno stato estero membro dello Spazio economico europeo sia costituito da un file pdf, contenente al contempo sia la vera e propria licenza (4 pagine, con numerazione da 1 a 4) che le "Condizioni e codici di buone pratiche applicabili alle scommesse a distanza" (68 pagine, con numerazione da 1 a 68), è sufficiente la traduzione asseverata in lingua italiana della sola licenza?</p>
Risposta 7	<p>1), 2) e 3) Si vedano Risposte 3.1 e 3.3 della seconda serie</p>
Domanda 8	<p>Tenendo conto che il soggetto è già possessore di una concessione per la raccolta del gioco distanza con atto integrativo. Il soggetto partecipante alla gara all'interno del plico deve obbligatoriamente inserire i bilanci degli ultimi due anni di esercizio ovvero 2015 2016?? oppure può inserire solamente il bilancio 2015 se i ricavi soddisfano le richieste del requisito ovvero 1 milione e mezzo di euro?La mancata presentazione del bilancio 2016 all'interno del plico è motivo di esclusione dalla gara o successivamente l'apertura delle buste verrà richiesta un'integrazione documentale?</p>
Risposta 8	<p>Si veda la risposta 4.1 della seconda serie.</p>

Domanda 9	<p>1) Una società a responsabilità limitata, che ha presentato domanda per la partecipazione alla Procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, indetta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sia posseduta, a titolo di esempio, al 60 % per cento da un socio e al 40% da un altro socio può, nel periodo intercorrente tra la presentazione domanda e l'eventuale aggiudicazione o sottoscrizione della concessione cambiare le quote di partecipazione dei soci incrementando la quota del socio di maggioranza e diminuendo quella del socio di minoranza (comunque non al di sotto del 2%) ?</p> <p>2) Nel caso in cui fosse possibile il cambio delle quote societarie nel suddetto periodo, quali sono gli obblighi informativi verso ADM, quale documentazione deve produrre la società che ha presentato la domanda di partecipazione o che è risultata già aggiudicataria?</p> <p>3) La stessa società può eventualmente nello stesso periodo nominare un nuovo direttore e nuovo legale rappresentante?</p>
Risposta 9	<p>1) La risposta è affermativa.</p> <p>2) Deve essere prodotta la documentazione che evidenzia l'intervenuta variazione societaria.</p> <p>3) L'eventuale variazione di rappresentante legale caduca le dichiarazioni già presentate con la sottoscrizione del precedente rappresentante legale, impedendo la verifica di affidabilità del soggetto candidato o aggiudicatario. Si renderà, dunque, necessario produrre le medesime dichiarazioni a firma del nuovo rappresentante legale.</p>
Domanda 10	<p>1) Vogliate confermare che, come da dichiarazione sub lett. k), terza casella, dello "Schema di domanda di partecipazione presentata da impresa individuale, società di persone o società di capitali" (Allegato 1 alle Regole Amministrative), una società di capitali</p> <p>a) avente sede legale ed operativa al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE");</p> <p>b) che eserciti l'attività di operatore di gioco al di fuori del SEE, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;</p> <p>c) che eserciti, in particolare, una delle tipologie di gioco rientranti nel portafoglio giochi gestito da ADM;</p> <p>d) che sia in possesso della capacità tecnico-infrastrutturale richiesta, comprovata da adeguata relazione tecnica, direttamente o anche per il tramite di una sua controllata avente sede legale nel SEE;</p> <p>e) che abbia infrastrutture hardware e software che saranno dedicate alle attività oggetto della concessione AAMS residenti nel SEE;</p> <p>f) che presenti idonea garanzia sostitutiva del requisito di capacità economico-finanziaria per l'importo di Euro 1.500.000,00;</p> <p>soddisfa i requisiti per l'affidamento in concessione.</p> <p>2) vogliate confermare che, in base alla dichiarazione sub lett. k), terza casella, dello "Schema di domanda di partecipazione presentata da impresa individuale, società di persone o società di capitali" (Allegato 1 alle Regole Amministrative), una società di capitali avente i requisiti descritti alle lettere da a) ad e) della Domanda 1 e che, in sostituzione del requisito di cui alla lettera f), abbia ottenuto, nel corso del biennio antecedente la pubblicazione del bando, ricavi superiori a 1.500.000,00 Euro, direttamente o anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate anch'esse non stabilite nel SEE, purché derivanti da attività di raccolta di gioco, soddisfa i requisiti per l'affidamento in concessione.</p>
Risposta 10	<p>1) La risposta è affermativa. Si richiamano le lettere f) e g) della Sezione "Dichiara altresì che" del medesimo schema di domanda.</p> <p>2) La risposta è negativa.</p>

Domanda 11	<p>Si richiede, con riferimento all'art. 24 del D.l. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011 ed al D.l. N 16/2012 convertito con L. n . 44/2012 , se l'imputazione per il reato di cui all'art. 416 cp in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 4 e ss. Della legge n 401/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico di un socio della società controllante la società partecipante alla gara o a carico di un direttore generale della Società partecipante alla gara costituisca elemento ostativo alla partecipazione della Società partecipante ai sensi dell' art. 4 lett. m) delle Regole Amministrative nonché della lett. e) della Domanda di partecipazione nonché al conseguimento ed al mantenimento della concessione, anche qualora ricorrano le condizioni di non applicabilità delle sanzioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/2/2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 e nell'ordinanza della C.G.E. nella causa C 413/10” (vedi nota)</p>
Risposta 11	<p>Si veda la risposta 11 della terza serie</p>
Domanda 12	<p>1) In relazione alla dichiarazione di cui al paragrafo 7.1, lett. l), delle Regole Amministrative, e specificamente al seguente punto del relativo elenco: “nominativo ed estremi identificativi dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, che detengano, anche nell’ambito dell’eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento)”, con particolare riferimento a tale “catena di controllo” formuliamo i seguenti quesiti:</p> <p>a) è sufficiente indicare esclusivamente:</p> <p>i) il soggetto (o i soggetti) che controllano direttamente la società partecipante;</p> <p>ii) i soggetti che detengono direttamente una partecipazione nella società partecipante superiore al 2%; nonché</p> <p>iii) il soggetto che, attraverso la catena di controllo, è il controllante ultimo della società partecipante.</p> <p>Non essendo necessario indicare tutti i gradi intermedi della catena di controllo, oppure è necessario indicare gli estremi di tutti i soggetti che compongono tale catena di controllo (tenendo conto del limite del 2% della partecipazione)</p> <p>b) nel caso in cui faccia parte della catena di controllo una società quotata su un mercato regolamentato (appartenente allo Spazio economico europeo) e nessuno a sua volta controlli tale società quotata, è sufficiente la sola indicazione degli estremi di detta società oppure è necessario indicare anche i soggetti che in tale società quotata detengano partecipazioni superiori al 2%?</p> <p>2) In relazione alla durata della garanzia provvisoria di cui all’art. 11 delle Regole Amministrative:</p> <p>a) È conforme a quanto richiesto una garanzia provvisoria della durata di 2 (due) anni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione che dia atto dell’impegno per la società partecipante (quale parte integrante degli obblighi da questa assunti con la presentazione della domanda di partecipazione stessa) di rinnovare tale garanzia o produrne una nuova analoga –della durata di 1 (uno) ulteriore anno, anch’essa con le medesime obbligazioni garantite– almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della garanzia originaria qualora la stipula della convenzione non sia avvenuta entro tale termine (mutuando in questo modo il meccanismo previsto per la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 15, quarto comma, dello Schema di Convenzione)?</p> <p>b) è conforme a quanto richiesto una garanzia provvisoria che preveda una durata pari a quella della concessione in oggetto (ovverosia una garanzia</p>
Risposta 12	<p>1) a) È necessario indicare gli estremi di tutti i soggetti che partecipano al capitale in misura superiore al 2%;</p> <p>b) è sufficiente la sola indicazione degli estremi della società quotata in borsa.</p> <p>2) a) e b) La risposta è affermativa</p>